



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 80 del 03/04/2025.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì tre del mese di Aprile alle ore 14:55 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO		A	
MORELLI PIERO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI	P		Favorevole
CORRADINI UMBERTO	P		Favorevole
FEDEL BARBARA	P		Favorevole
FEDEL MIRKO	P		Favorevole

Presenti: 5 - Assenti: 1

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola assiste alla seduta.

il vice Sindaco, Piero Morelli, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2024 n. 39, convertito con la Legge 67/2024 di data 23.05.2024, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2022, che i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Rilevato che

- l'art. 8, comma 1, della L.P. 14 aprile 1998 n. 5, nel fare salva l'applicazione dell' art. 49 del D.Lgs. nr. 22/1997 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR nr. 158/1999, prevede che la Provincia Autonoma di Trento, possa stabilire un sistema di tariffazione proprio, anche diverso rispetto a quello nazionale;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 2267 del 19.10.2007, n. 3302 del 19.12.2008, n. 2540 del 23.10.2009, n. 2686 del 26.11.2010, n. 2889 del 23.12.2011, n. 2598 del 30.11.2012, n. 2805 del 30.12.2013 e da ultimo con deliberazione n. 2249 del 15.12.2014 “Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data dal 01.01.2015, della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche”, assunta d’Intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, è stato adottato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti in attuazione dell’art. 8 L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

Atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2022, è regolata dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 363/2021//R/RIF di data 3 agosto 2021 e ss.mm.ii., ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Considerato che il Comune di Baselga di Piné, da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D.P.R. n. 158/1999, del successivo D.Lgs. nr. 152/2006, e della deliberazione della Giunta provinciale nr. 2972/2005 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di mantenere in via transitoria il “regolamento tariffario provinciale”, come individuato al precedente paragrafo, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che la tariffa, articolata in una parte fissa e in una parte variabile, è determinata come segue:

a) Quota fissa:

- per le utenze domestiche in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999;
- per le utenze non domestiche in relazione alle superfici degli immobili occupati dall’utenza adeguata secondo i coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;

b) Quota variabile: per le utenze domestiche e non domestiche alla quantità di rifiuti non

differenziati prodotta;

Rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

Confermato il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, per le annualità 2024-2025, in particolare l'aggiornamento per il biennio 2024-2025, approvato, nella riunione della Conferenza di Coordinamento dei Sindaci dei Comuni soci di AMAMBIENTE S.p.A. di data 17.04.2024;

Vista la proposta tariffaria per l'anno 2025, di AMAMBIENTE S.p.A., acquisita al protocollo comunale sub n. 14208 del 10 dicembre 2024, riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale;

Considerato che il servizio espletato da AMAMBIENTE S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

Preso atto che, ai fini della stima dei costi 2025 del servizio in oggetto, l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2025 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.112.463,00	93.435,00
Costi variabili (€)	3.806.505,00	0,00
Totale (€)	7.918.968,00	93.435,00

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come comunicato da AMAMBIENTE S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Ritenuto di provvedere all'approvazione delle tariffe del servizio gestione rifiuti per l'anno 2025 e alla conferma delle agevolazioni e sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento, secondo le misure già in vigore previste dal Regolamento per l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, approvato con la deliberazione consiliare n 26/2022;

Visto il D.Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegati *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 nr. 448, che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, 3° comma, del D.L.vo 28.09.1998 nr. 360, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Atteso altresì che per i Comuni della Provincia di Trento, per effetto del Protocollo d'Intesa fra Provincia, Consorzio e Rappresentanza Unitaria dei Comuni sottoscritto in data 07.08.2002 ai sensi dell'art. 11 del DPGR 28.05.1999 nr. 4/L, tale termine è fissato al 31 dicembre di ogni anno;

Rilevato come, in base al "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" allegato n. 4/1 D.lgs. 118/2011, al punto 9.3 sono previsti tra gli allegati del Bilancio di previsione anche le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno di data 24 dicembre 2024, che differisce al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 e autorizza altresì fino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio;

Rilevato che il protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024, ha stabilito di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 di Comuni e Comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.281 del 30 dicembre 2024 che dà atto del regime di esercizio provvisorio dal 1 gennaio 2025 fino all'approvazione del bilancio.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 25.02.2025, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027 ed il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.LGS. 118/2011).

Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 35 di data 27.02.2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027.

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, che prevede: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e visto il Decreto Legge n 39/2024 come convertito con Legge 67/2024 dd 23.05.2024, che dispone per l'anno 2024 la proroga al 30 giugno dei termini di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Vista la deliberazione giuntale n 75 di data 24.04.2024, di riapprovazione delle tariffe del servizio gestione rifiuti per l'anno 2024;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- visto il D.Lgs. 267/2000 Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) ed il

Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Accertato che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 185, comma 1, e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile, ai sensi dell'art. 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

Su conforme invito del Presidente, di dichiarare altresì immediatamente eseguibile la presente, al fine di rispettare il termine di approvazione della tariffa rifiuti;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di prendere atto dell'aggiornamento del piano economico finanziario PEF d'ambito per il biennio 2024-2025, approvato nella riunione della Conferenza di Coordinamento dei Sindaci dei Comuni soci di AMAMBIENTE S.p.A. di data 17.04.2024, opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale;
2. di approvare per l'anno 2025, alla luce del Decreto Legge n 39/2024 come convertito con Legge 67/2024 di data 23.05.2024, con decorrenza 01 gennaio 2025, la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)

Componenti	Quota fissa d'ambito (€)	Quota fissa spazzamento (€)	Totale tariffa fissa 2025 (€)	Quota variabile tariffa 2025 rifiuto secco residuo / euro al	Quota variabile tariffa 2025 imballaggi leggeri raccolta domiciliare
------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--	--

				litro	euro al litro
Categoria non residenti	54,78	15,32	70,10	0,135	0,010
Componenti	Quota fissa d'ambito (€)	Quota fissa spazzamento (€)	Totale tariffa fissa 2025 (€)	Quota variabile tariffa 2025 rifiuto secco residuo / euro al litro	Quota variabile tariffa 2025 imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale-euro al litro
Componenti 1	30,43	8,51	38,94	0,135	0,010
Componenti 2	54,78	15,32	70,10		
Componenti 3	70,00	19,58	89,58		
Componenti 4	91,30	25,54	116,84	0,135	0,010
Componenti 5	109,56	30,65	140,21		
Componenti 6	124,78	34,90	159,68		

**TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A. 10%)**

Categoria	Quota fissa (€/mq.)	Quota spazzamento (€/mq.)	Totale quota fissa tariffa 2025 (€/mq)	Quota variabile tariffa 2025 rifiuto secco residuo (€/litro)	Quota variabile tariffa 2025 imballaggi leggeri Raccolta domiciliare stradale (€/litro)
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5783	0,1631	0,7414	0,135	0,018
02. Cinematografi e Teatri	0,3712	0,1047	0,4759		
03. Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5179	0,1460	0,6639		
04. Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7596	0,2142	0,9738		
05. Stabilimenti Balneari	0,5524	0,1558	0,7082		
06. Esposizioni, Autosaloni	0,4402	0,1241	0,5643		
07. Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,4156	0,3992	1,8148		
08. Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9323	0,2629	1,1952		
09. Case di Cura e Riposo	1,0790	0,3043	1,3833		
10. Ospedali	1,1135	0,3140	1,4275		

11.Uffici, Agenzie	1,3121	0,3700	1,6821		
12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5266	0,1485	0,6751		
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2171	0,3432	1,5603		
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,5538	0,4381	1,9919		
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,7165	0,2020	0,9185		
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,5365	0,4333	1,9698		
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,2775	0,3602	1,6377		
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,8891	0,2507	1,1398		
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2171	0,3432	1,5603		
20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9409	0,2653	1,2062		
21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ric.	8,3126	2,3439	10,6565		
22.Mense, Birrerie, Hamburgerie	6,5862	1,8571	8,4433		
23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,4295	1,5310	6,9605		
24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,3824	0,6718	3,0542	0,135	0,018
25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,2530	0,6353	2,8883		
26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,7455	2,7480	12,4935		
27.Ipermercati generi misti	2,3652	0,6669	3,0321		
28.Banchi Mercato generi alimentari	5,9733	1,6843	7,6576		
29.Discoteche, Night Club	1,6487	0,4649	2,1136	0,135	0,018

3. approvare per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi, nella misura di 0,281 euro/litro, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree

pubbliche a uso privato, stabilendo in 20 litri il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza;

4. di confermare per l'anno 2025 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € 0,018 al litro oltre a I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2025 nella misura di € 0,026/litro + I.V.A. 10%, la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde giardino;
6. di confermare per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del Regolamento, nella misura di euro 5,00 per componente l'agevolazione per compostaggio della frazione organica da applicare alle utenze domestiche di residenti e nella misura di euro 2,50 per componente l'agevolazione per compostaggio della frazione organica da applicare alle utenze domestiche di non residenti;
7. di confermare per l'anno 2025 in 80 (ottanta) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza domestica, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi (litri/componente) e in 12 la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza non domestica, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi (svuotamenti del singolo dispositivo);
8. di confermare per l'anno 2025 in 20 (venti) litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenze con applicazione della tariffa giornaliera, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi (litri);
9. di approvare per l'anno 2025 in 80 (ottanta) la quota base (dispositivo standard) per le utenze non domestiche che non ritirano alcun dispositivo (litri);
10. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMAMBIENTE S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal Contratto di Servizio in corso, il quale riconosce ad AMAMBIENTE S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
11. di stabilire, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689, nella misura del minimo edittale il pagamento ridotto delle sanzioni previste dall'art. 19 commi 2 e 3 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
12. di confermare per l'anno 2025 le agevolazioni previste dal'art. 13 del citato Regolamento, in dettaglio:
 - utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o limitato o discontinuo non superiore a 183 giorni (quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza da addebitare annualmente è ridotto alla metà rispetto a quello stabilito per le utenze domestiche dei residenti);
 - utenze non domestiche ove il periodo di apertura risultante da autorizzazione o altra documentazione probante sia inferiore a 183 giorni (la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza da addebitare annualmente è ridotto alla metà);
 - utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto tenute a disposizione dai soggetti residenti in RSA o in istituti sanitari, purché non locate o utilizzate a vario titolo

(non si applica la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza da applicare annualmente);

- utenze la cui distanza dai punti di raccolta sia superiore a quella prevista dal Regolamento (è applicata una riduzione della quota fissa della tariffa pari al 30%).

Per tali agevolazioni la domanda deve essere presentata dagli interessati;

13. di confermare per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento, la sostituzione del Comune nella misura del 100% dell'intera tariffa nei seguenti casi:

- scuole e agli istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado (lettera a);
- locali e aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune utilizzate da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, fatte salve diverse disposizioni stabilite in apposite Convenzioni (lettera b) ;
- utenze domestiche costituite da persone residenti assistite in modo permanente dall'ente competente, secondo i criteri dell'assistenza economica di base (lettera c);

14. di confermare per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Regolamento, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

- alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che, per malattia o handicap, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di € 80,00 all'anno, per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica (lettera b);
- alle utenze domestiche costituite da famiglie residenti composte da uno o più soggetti pensionati di età superiore ai 65 (sessantacinque) anni compiuti entro la data del 1° gennaio di ogni anno, in possesso - oltre che di eventuale reddito di fabbricati per abitazione principale - di un solo reddito derivante da pensione purché non superiore a € 8.291,66/annui (reddito 2024), aumentato annualmente in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, nonché degli importi previsti dal D.L. n. 81/2007, convertito dalla Legge nr. 127/2007, nella misura del 50% (cinquanta) della parte fissa della tariffa (lettera c);
- alle utenze Case di cura e riposo, gestite da ONLUS, nella misura del 15% della quota variabile della tariffa (lettera d);
- alle manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, i cui proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte o eventi aventi i requisiti, fino a un massimo di 900 litri (lettera e);
- alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a 2 anni che utilizza pannolini lavabili, nella misura fissa di € 60,00 all'anno, per ciascuna persona avente i suddetti requisiti, fino a concorrenza della spesa sostenuta, comprovata da idonea documentazione di acquisto (lettera f);
- alle utenze domestiche costituite da famiglie residenti composte da almeno 3 figli per un importo pari ad € 40,00 per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni. La sostituzione opera fino al compimento del 3° anno di età (lettera g).

L'utenza interessata deve presentare all'ente Gestore l'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa;

15. di dare atto che la spesa presunta di euro 6.000,00 derivante dai punti precedenti fa carico al capitolo 9555/400, missione 9 programma 3 titolo 1, macroaggregato 04, dello stato di

previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2025;

16. di trasmettere copia del presente provvedimento ad AMAMBIENTE S.p.A.;
17. provvedimento dichiarato all'unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

* * *

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PER L'ANNO
2025

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

il vice Sindaco

Piero Morelli

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)